

cenza (IPAB) e disciplina delle Aziende pubbliche di Servizi alla Persona (ASP)” e ss.mm.ii., la Regione ha provveduto, in coerenza con quanto previsto dal D.Lgs. n. 207/2001, attuativo dell’art. 10 della legge 8 novembre 2000, n. 328, a dettare la disciplina per il riordino e la trasformazione delle IPAB, aventi sede nel territorio regionale, prevedendo la trasformazione delle IPAB in Aziende pubbliche di Servizi alla Persona (ASP) o in persone giuridiche di diritto privato (associazioni o fondazioni già disciplinate dal codice civile), oppure la estinzione delle IPAB, quale ipotesi residuale, laddove risulti accertata l’impossibilità di operare la trasformazione. Con la citata legge regionale vengono, inoltre, dettate disposizioni volte a disciplinare le ASP che sorgono dalla trasformazione.

Nel rispetto della citata L.R. n. 25/2014, in particolare del Titolo II relativo alle modalità e i termini del procedimento di trasformazione delle IPAB, sono state approvate, con deliberazione di Giunta regionale e in base le richieste delle singole IPAB, le trasformazioni delle stesse in Azienda di Servizi alla Persona (ASP), con il mantenimento della personalità giuridica di diritto pubblico, o in soggetto di diritto privato senza scopo di lucro (fondazioni o associazioni).

In particolare, in attuazione della citata L.R. n. 25/2014 con D.G.R. n. 895 del 28 luglio 2017, si è provveduto ad approvare, ai sensi dell’art. 4, co. 5 della citata L.R. n. 25/2015, la proposta di trasformazione dell’IPAB Azienda pubblica di Servizi alla Persona Fusconi Lombrici Renzi” di Norcia con sede legale in Norcia 06046, viale Lombrici n. 27 (partita IVA 02946640543), in Azienda pubblica di Servizi alla Persona (ASP) assumendo la denominazione “Fusconi Lombrici Renzi” e mantenendo la stessa sede legale e lo stesso codice fiscale, in base a quanto deciso dal Consiglio di Amministrazione dell’Ente con le deliberazioni n. 108 del 3 dicembre 2015, n. 3 del 23 febbraio 2017 e n. 25 del 20 luglio 2017.

Con la citata D.G.R. n. 895/2017, inoltre, oltre ad approvare anche lo statuto dell’ASP (a sua volta proposto dagli organi di governo dell’ente con le citate deliberazioni), si dava atto che nella titolarità dei beni immobili (fabbricati e terreni) della IPAB in questione (risultante dalla ricognizione riportata nell’allegato 5, riservato, della D.G.R. n. 895/2017), con la trasformazione, sarebbe subentrata la costituenda ASP “Fusconi Lombrici Renzi”, ai sensi della L.R. n. 25/2014 e, pertanto, a titolo gratuito.

Va precisato che la citata D.G.R. n. 895/2017, con la quale viene approvata la trasformazione dell’ente in oggetto, disposta in attuazione della L.R. n. 25/2014, costituisce titolo per la trasformazione in ASP e l’Ufficiale rogante della Regione Umbria provvede alla sua registrazione mentre rimane a carico dell’ASP “Fusconi Lombrici Renzi” la conseguente trascrizione e volturazione della trasformazione presso gli uffici competenti, precisando che le spese di registrazione sono a carico dell’ASP, la quale provvede a rimborsare la Regione Umbria.

La suddetta D.G.R., debitamente trasmessa all’Ufficiale rogante della Regione, è stata, da quest’ultimo pubblicata e registrata al rep. n. 6127 del 7 settembre 2017, registrato all’Agenzia delle Entrate di Perugia l’8 settembre 2017 al n. 19709 Serie 1T, con il quale si è provveduto a pubblicare e registrare il suddetto atto di cui alla D.G.R. n. 895/2017.

Successivamente alla D.G.R. n. 895/2017 e alla pubblicazione e registrazione di detto atto, con nota prot. n. 0211120-2017 - E del 6 ottobre 2017 dell’ASP “Fusconi Lombrici Renzi”, integrata il 10 maggio 2018, (allegato 1 - riservato parte integrante e sostanziale del presente atto) l’Ente ha comunicato che, in sede di alcune verifiche, era stato riscontrato, rispetto a quanto comunicato e fatto proprio in precedenti determinazioni regionali e, di seguito, nella citata D.G.R. n. 895/2017, che una unità immobiliare, iscritta al Catasto urbano del comune di Roma (vedi dettaglio della visura storica allegata al presente atto - all. 1 riservato cit.) non era più di proprietà dell’IPAB Azienda pubblica di Servizi alla Persona Fusconi Lombrici Renzi in forza di atto pubblico di donazione dell’8 giugno 1976 (voltura in atti del 2 gennaio 2007, rep. n. 16343). Con il presente atto, si procede, pertanto, alla rettifica dell’allegato 5 - riservato - parte integrante e sostanziale della D.G.R. n. 895/2017, per quanto riguarda la suddetta unità immobiliare con gli identificativi al catasto sopra richiamati.

Tutto ciò premesso si propone alla Giunta regionale:

Omissis

(Vedasi dispositivo deliberazione)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 ottobre 2018, n. 1166.

Atto di programmazione, ai sensi dell’art. 357 della legge regionale n. 11/2015 e ss.mm.ii. “Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali”, del Fondo sociale regionale - anno 2018 - e disposizioni.

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il documento istruttorio concernente l’argomento in oggetto: **“Atto di programmazione, ai sensi dell’art. 357 della legge regionale n. 11/2015 e ss.mm.ii. “Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali”, del Fondo sociale regionale - anno 2018 - e disposizioni.”** e la conseguente proposta dell’assessore Luca Barberini;

Vista la legge regionale 9 aprile 2015, n. 11 e ss.mm.ii. *“Testo unico in materia di sanità e servizi sociali”*;

Richiamato l’art. 357 *“Fondo sociale regionale”* della sopra citata legge regionale n. 11/2015 ss.mm.ii.;

Visto il Nuovo Piano Sociale regionale, approvato con deliberazione dell’Assemblea legislativa regionale del 7 marzo 2017;

Visto l’art. 20 della legge n. 238/2000 *“Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”*, nonché l’art. 21 del D.Lgs. n. 147 del 2017;

Visto decreto di riparto del MLPS del 18 maggio 2018 relativo al finanziamento del Fondo Povertà e la D.G.R. n. 882/2018 di approvazione del "Piano Povertà" da parte della Regione Umbria;

Preso atto:

- a) del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del procedimento;
- b) del parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal dirigente competente;
- c) del parere favorevole del direttore in merito alla coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione stessa;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;

Visto il regolamento interno di questa Giunta;

A voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

per le motivazioni contenute nel documento istruttorio che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione

1) di approvare, così come indicato nell'allegato 1) che unito al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale il riparto delle risorse del Fondo sociale regionale anno 2017 (art. 357 della L.R. 9 aprile 2015, n. 11);

2) di approvare le modalità e i criteri di riparto ai Comuni capofila di Zona sociale delle risorse del Fondo di cui al punto precedente ad essi destinate, così come definiti nel documento istruttorio, qui integralmente richiamato, tenuto conto che i suddetti criteri, in attuazione della normativa in vigore, fanno riferimento a parametri demografico-sociali;

3) di dare atto che le risorse del Fondo sociale regionale di cui ai punti precedenti sono iscritte al bilancio regionale anno 2018, ai seguenti capitoli:

— 02884 Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Programma 1205 Interventi per le famiglie - Trasferimenti 1.04 correnti - U.1.04.01.02.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni locali per l'ammontare di € 250.000,00;

— R2884 Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Programma 1207 Programmazione e Governo della Rete dei Servizi socio sanitari e sociali - Trasferimenti 1.04 correnti - U.1.04.01.02.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni locali, per l'ammontare di € 1.150.000,00;

— K2884 Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Programma 1201 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido - Trasferimenti 1.04 correnti - U.1.04.01.02.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni locali, per l'ammontare di € 420.000,00;

— B2899 Missione "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia" programma 03 "Interventi per gli anziani" macro aggregato 1.04 trasferimenti correnti - IV liv. - U.1.04.01.02.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni locali, per l'ammontare di € 150.000,00;

4) di destinare per le finalità di cui agli artt. 343 e 357 della L.R. n. 11/2015 la quota del 3% (pari ad un ammontare di € 71.100,00) delle risorse della parte del Fondo sociale regionale (art. 357, comma 1, lett. a della L.R. n. 11/2015), iscritte ai capitoli di cui al punto precedente, da ripartire in base a criteri/parametri demografici, tra i Comuni/Zone sociali che avanzano richiesta, corredata da dichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000;

5) di dare atto che le verifiche ed i controlli ai sensi del comma 4 dell'art. 343 del T.U. legge regionale n. 11/2015 potranno essere effettuati attraverso l'"Osservatorio regionale dei contratti pubblici" o altri strumenti previsti dalla normativa nazionale e regionale;

6) di precisare che le risorse di cui al presente atto sono destinate alla gestione associata dei servizi e degli interventi sociali e comunque, in via prioritaria, alla costruzione di livelli essenziali e uniformi di assistenza sociale, così come definiti nel piano sociale regionale vigente (art. 357, co 2, L.R. n. 11/2015);

7) di prevedere che il monitoraggio e la rendicontazione delle risorse interessate dal presente atto dovranno avvenire, ai sensi dell'art. 268, comma 2, lett. b) della legge regionale n. 11/2015, a cura dei Comuni capofila di Zona sociale entro il 30 giugno 2019, utilizzando apposita modulistica che sarà fornita dal Servizio competente;

8) di rinviare a successivi atti dirigenziali, dei Servizi competenti della Direzione Salute, welfare. Organizzazione e risorse umane, l'impegno e la liquidazione delle somme ripartite;

9) di incrementare il cofinanziamento del Piano regionale per gli interventi ed i servizi sociali di contrasto alle povertà approvato con D.G.R. n. 882/2018 di € 13.000,00, a valere sul cap. 02899 Missione "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia" programma 04 "Interventi a rischio di esclusione sociale" macro aggregato 1.04 trasferimenti correnti - IV liv. - U.1.04.01.02.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni locali;

10) di dare atto che le somme di cui al punto precedente andranno ad assommarsi alle risorse di cofinanziamento del Piano regionale per gli interventi ed i servizi sociali di contrasto alle povertà approvato con D.G.R. n. 882/2018 e saranno ripartite con le medesime modalità;

11) di rinviare a successivo atto il riparto e il trasferimento ai Comuni capofila delle Zone sociali/Unione dei Comuni del Trasimeno delle risorse di cui al Piano Regionale Integrato per la Non Autosufficienza (PRINA), ai sensi del Capo V del citato TU, le quali, per l'anno 2018, ammontano a complessive € 2.000.000,00, di cui € 1.000.000,00 derivanti dal FSR;

12) di pubblicare il presente atto, comprensivo degli allegati, nel *Bollettino Ufficiale* della Regione Umbria;

13) di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione nel sito istituzionale ai sensi del comma

1 dell'art. 26 del D.Lgs. n. 33/2013.

La Presidente
MARINI

(su proposta dell'assessore Barberini)

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: Atto di programmazione, ai sensi dell'art. 357 della legge regionale n. 11/2015 e ss.mm.ii. "Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali", del Fondo sociale regionale - anno 2018 - e disposizioni.

Il Fondo Sociale Regionale (FSR) costituisce, a norma dell'art. 357 della L.R. 9 aprile 2015, n. 11 ss.mm.ii. "Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali", una delle tre fonti che finanziano il sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali. Le altre due ordinarie fonti di finanziamento richiamate dal citato articolo sono le risorse dei comuni e quelle del Fondo Nazionale Politiche Sociali (FNPS), ex art. 20 della legge n. 328/2000. A queste risorse vanno ad aggiungersi quelle del Fondo sociale europeo di cui al POR 2014-2020 per gli interventi relativi all'ASSE II "Inclusione sociale e lotta alla povertà" e quelle trasferite alla Regione Umbria e destinate al finanziamento del Fondo Povertà come da decreto di riparto del MLPS del 18 maggio 2018 nonché i risparmi derivanti dall'attuazione dell'art. 2 della legge regionale n. 3/2018.

Alla programmazione e al relativo riparto delle risorse annuali del Fondo sociale regionale e del FNPS con assegnazione delle medesime alle Zone sociali si procede, usualmente, unitariamente con il medesimo atto fornendo indirizzi e orientamenti in coerenza agli obiettivi di sistema assunti con i programmi strategici regionali, in primo luogo con il Piano Sociale regionale e la programmazione del POR FSE 2014-2020.

Per quanto concerne il corrente anno, la programmazione ed il riparto delle risorse 2018 del Fondo Nazionale per le Politiche Sociali (FNPS), che presumibilmente verranno assegnate alla Regione Umbria, verranno assegnate con atto separato, in quanto il Fondo suddetto è stato collegato all'approvazione del primo Piano Sociale nazionale, attualmente in corso di predisposizione in attuazione del decreto legislativo n. 147 del 2017 (art. 21). Nel riformare la *governance* del FNPS, il Governo nazionale ha, infatti, previsto che l'utilizzo delle risorse del FNPS sia ora oggetto di programmazione per mezzo di un Piano, della cui elaborazione è responsabile la Rete della protezione e dell'inclusione sociale.

Quanto al Fondo Sociale Regionale (FSR), che per l'anno 2018 la legge regionale di bilancio gestionale di previsione 2018-2020, assestato, ha finanziato per un importo complessivo di € 3.588.000,00, l'art. 357 della L.R. n. 11/2015 stabilisce che le risorse afferenti a tale fondo vengano ripartite, ogni anno, con atto di programmazione della Giunta regionale specificando, in particolare, che:

a) per una parte del fondo il riparto avviene in proporzione alla popolazione residente e sulla base di elementi di ponderazione individuati dalla Giunta regionale con proprio atto. Nell'anno 2018 la legge regionale di bilancio, vi ha destinato risorse pari ad € 2.370.000,00, alla quale vanno aggiunti ulteriori € 1.000.000,00 vincolati al Piano Regionale Integrato per la Non Autosufficienza (PRINA), ai sensi del Capo V del citato TU;

b) relativamente alla somma di cui al punto a) non vincolata, va tenuto conto di quanto previsto dal medesimo articolo 357 della L.R. n. 11/2015 e cioè che una percentuale di dette risorse, compresa tra il 3% e il 10%, è riservata per le finalità previste dall'art. 343 del citato TU (incentivare la stipulazione di convenzioni, da parte dei Comuni, anche in forma associata, con le cooperative che svolgono le attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381 "Disciplina delle cooperative sociali", per la fornitura di beni e di servizi diversi da quelli socio-sanitari ed educativi). Pertanto, con il presente atto di riparto, si riserva la quota percentuale del 3% delle risorse in questione, corrispondente a € 71.100,00 alle finalità suddette, definendo le procedure, i termini e le modalità per la erogazione delle risorse alle zone sociali, nonché le tipologie e le procedure di verifica e di controllo;

c) ulteriore parte del fondo, che per l'anno 2018 ammonta ad € 218.000,00, viene destinata dalla Giunta regionale all'attività di programmazione sociale della regione e all'esercizio delle funzioni di cui alla legge n. 328/2000, art. 8, comma 3, lettere c), d), e), f), m).

L'ammontare complessivo di risorse cui fa riferimento il presente atto è, pertanto, pari ad € 2.370.000,00. Va precisato, che, come per l'anno 2017, in aggiunta all'importo oggetto del presente riparto, assumono rilievo anche le risorse da trasferire con successivo atto alle Zone sociali per gli interventi di cui al Piano Regionale Integrato per la Non Autosufficienza (PRINA), ai sensi del Capo V del citato TU, per un ammontare complessivo di € 2.000.000,00, di cui € 1.000.000,00 derivanti dal FSR come prima precisato.

1) IL QUADRO ISTITUZIONALE/ORGANIZZATIVO

Il quadro istituzionale-organizzativo che fa da sfondo al presente atto di riparto delle risorse è quello disegnato dalla legge regionale n. 11/2015 ss.mm.ii. che riconosce quale livello ottimale per la gestione dei servizi sociali le Zone sociali costituite prevalentemente attraverso lo strumento convenzionale di cui all'articolo 30, comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. La convenzione per la gestione associata, richiamata all'art. 265 del TU n. 11/2015, diventa, pertanto, lo strumento attraverso il quale i Comuni conferiscono la delega per l'esercizio delle funzioni in materia di politiche sociali alla Zona sociale ed individuano il Comune capofila della Zona quale ente delegato all'esercizio delle attività indicate nella medesima convenzione, che senza acquisirne la titolarità agisce per conto dei Comuni della Zona secondo criteri di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza, uniformità e appropriatezza nel sistema di

offerta ed equità nell'accesso alle prestazioni. In forza di ciò il Comune capofila pone in essere atti a rilevanza esterna, in nome e per conto dei Comuni della Zona sociale.

Nel corso del 2017, anche come passaggio necessario e propedeutico dell'attuazione degli interventi previsti nel POR-FSE Umbria 2014-2020 Asse II 2 "Inclusione Sociale e lotta alla povertà", 11 Zone sociali su 12 hanno rinnovato o integrato le convenzioni per la gestione associata delle funzioni in materia sociale esistenti. Nel primo trimestre del 2018 anche la Zona sociale 6 Norcia ha sottoscritto la convenzione per la gestione associata dei servizi sociali. Infine, va ricordato che nel 2017, con riferimento all'ambito territoriale della Zona sociale n. 5, è stata costituita l'Unione dei Comuni (art. 32 D.Lgs. n. 267/2000) denominata "Unione dei Comuni del Trasimeno", tra i Comuni di Castiglione del Lago, Città della Pieve, Magione, Paciano, Panicale, Passignano sul Trasimeno, Piegaro, e Tuoro sul Trasimeno. Lo statuto dell'Unione dei Comuni del Trasimeno prevede il conferimento all'Unione delle funzioni e dei servizi, anche sociali, da regolare con apposita convenzione, che è stata sottoscritta dai Comuni aderenti all'Unione in data 6 aprile 2017 con effettivo passaggio delle funzioni a partire dal 1° luglio 2017.

Si richiama come atto strategico di riferimento della programmazione regionale la deliberazione dell'Assemblea legislativa n. 156 del 7 marzo 2017, con la quale è stato approvato il Nuovo Piano sociale regionale. Con tale atto viene ridisegnata la *governance* sociale, spingendo, anche con riferimento all'utilizzo dei fondi europei, verso una programmazione integrata degli interventi sociali. Le risorse dell'Asse 2 "Inclusione sociale e lotta alla povertà" del POR-FSE Umbria 2014-2020 oggi sono, per la maggior parte, in fase di attuazione attraverso azioni a regia regionale e azioni strutturate su scala territoriale (Zone sociali). Per queste ultime il riferimento giuridico è l'accordo di collaborazione, ai sensi dell'art. 15 della L. n. 241/1990, destinandovi risorse per un importo complessivo pari ad € 25.536.500 per i seguenti interventi/servizi:

- 1) Mediazione familiare;
- 2) Servizio di assistenza domiciliare ai minori;
- 3) Tutela dei minori;
- 4) Minori con disabilità assistenza domiciliare inclusione sociale e servizi di prossimità;
- 5) Adulti disabili (SAL: tirocini extracurricolari, borse, tutoraggio);
- 6) Giovani disabili (SAL: tirocini extracurricolari, borse, tutoraggio);
- 7) Potenziamento delle autonomie possibili (sperimentazione di progetti di vita indipendente);
- 8) Non autosufficienza (progetti di domiciliarità per anziani non autosufficienti e riduzione della residenzialità);
- 9) Family help: buoni servizio per prestazioni individuali di lavoro a domicilio per finalità di conciliazione di tempi di vita e di lavoro di persone e famiglie.

Con riferimento alle azioni a regia centrale, la Regione Umbria attraverso l'istituto della concessione di contributi/sovvenzioni ex L. n. 241/90 art. 12, per tramite di procedure ad evidenza pubblica, ha individuato soggetti del terzo settore per porre in atto gli interventi specifici del POR come di seguito riportati:

- SIAPiù adulti vulnerabili;
- Esecuzione penale esterna;
- Invecchiamento attivo;
- Innovazione sociale.

Sono inoltre, in fase di avvio tre azioni di sistema, attraverso gli interventi specifici LIVEAS, Osservatorio Disabilità e Sistema di Monitoraggio (D.G.R.738 del 2 luglio 2018).

2) RIPARTO DELLE RISORSE

VINCOLI

Sotto l'aspetto formale la presente ripartizione di risorse conferma la consolidata articolazione per macro-aree di intervento.

CRITERI

Per ogni macro-area, nel rispetto dell'art. 357 della L.R. n. 11/2015 ss.mm.ii., viene preso a riferimento il dato della popolazione residente (ultimo dato ISTAT disponibile), ponderato dai due seguenti parametri:

a) *demografico* (rilevazione della popolazione residente, ponderata dal numero delle famiglie residenti, tenuto conto della centralità attribuita alla famiglia ed ai soggetti che la compongono nell'ottica dell'interdipendenza dei problemi dei singoli con i micro contesti di riferimento);

b) *sociale*, connesso ai caratteri della popolazione target delle aree di intervento destinatarie delle politiche sociali. Le caratteristiche sociali costituiscono, infatti, un importante indicatore di bisogni ed esigenze differenziati, ai quali fare riferimento nella definizione degli interventi sociali.

Di seguito si descrive la proposta di riparto delle risorse, elaborata congiuntamente dal Servizio Programmazione e sviluppo della rete dei servizi sociali e integrazione socio sanitaria e dal Servizio Programmazione socio sanitaria dell'assistenza distrettuale, inclusione sociale, economia sociale e terzo settore della Direzione Salute, welfare. Organizzazione e risorse umane, come riportata nella tabella allegato 1) al presente atto e parte integrante e sostanziale del medesimo.

3) MACROAREE

AREA MINORI

Le risorse sono destinate alle finalità definite con le Linee di indirizzo regionali per l'area dei diritti dei minori e del-

le responsabilità familiari, approvate con D.G.R. n. 405 dell'8 marzo 2010, tenendo, comunque, conto degli interventi programmati, definiti ed avviati nell'ambito dell'attuazione del POR FSE 2014/2020 ASSE II al fine di armonizzare il sistema e per una più estesa ed efficace risposta ai bisogni rilevati. In particolare modo, in una ottica di prevenzione e tutela dei minori, si richiama una specifica attenzione a quegli interventi volti:

- a promuovere il benessere dei minori ed a favorire opportunità educative di socializzazione e partecipazione dei ragazzi alla vita delle comunità;
- a prevenire e contrastare i fattori di disagio dei bambini e degli adolescenti;
- alla tutela e protezione dei minori;
- al sostegno alle responsabilità degli adulti, sia in famiglia, attraverso il sostegno alle competenze e alle capacità genitoriali, che nel territorio ed in particolare nelle realtà associative, educative, sportive, culturali, ambientali;
- alla valorizzazione delle relazioni intergenerazionali e tra coetanei.

Sulla base di quanto sopra esposto, le risorse destinate a questa area sono pari ad € 407.400,00 e sono ripartite fra le Zone sociali in base ai seguenti criteri:

- 50% criterio demografico di cui:
 - a) 40% popolazione residente sulla base degli ultimi dati ISTAT;
 - b) 10% numero delle famiglie sulla base degli ultimi dati ISTAT;
- 50% criterio sociale di cui:
 - a) 25% popolazione minorile [0 e 4] anni secondo gli ultimi dati ISTAT;
 - b) 25% alla popolazione minorile [0 e 18] anni secondo gli ultimi dati ISTAT.

AREA PERSONE ANZIANE

Le risorse sono destinate agli interventi, azioni e servizi socio assistenziali per gli anziani soli o in coppia, anziani senza reti di sostegno o con reti sociali deboli, anziani senza casa, anziani con insufficiente livello di reddito, in attuazione della Linea guida regionale per la pianificazione sociale di territorio nell'area anziani approvata con D.G.R. n. 1776 del 15 dicembre 2008.

Agli interventi a favore delle persone anziane non autosufficienti sono destinate le risorse del Fondo per la non autosufficienza di cui al Capo V della L.R. n. 11/2015 (si rinvia, pertanto, alla programmazione del Piano per la Non Autosufficienza - PRINA).

Parte delle risorse destinate all'Area anziani dovranno essere vincolate al sostegno di attività e interventi dei Centri sociali e delle Università della terza età, comunque denominate, in misura proporzionale agli importi erogati negli anni precedenti, tenuto conto dei trasferimenti relativi alla suddetta macro area.

Sulla base di quanto sopra esposto, le risorse destinate a questa area sono pari ad € 145.500,00 e sono ripartite fra le Zone sociali in base ai seguenti criteri:

- 50% criterio demografico di cui:
 - a) 40% popolazione residente, sulla base degli ultimi dati ISTAT;
 - b) 10% numero delle famiglie, sulla base degli ultimi dati ISTAT;
- 50% criterio sociale di cui:
 - a) 25% popolazione entro la fascia di età 65 anni e oltre, secondo gli ultimi dati ISTAT;
 - b) 25% popolazione entro la fascia di età 80 anni e oltre, secondo gli ultimi dati ISTAT.

AREA PERSONE CON DISABILITÀ/NON AUTOSUFFICIENZA

Relativamente a questa area è necessario ripercorrere la evoluzione programmatica che si è sviluppata nell'ultimo triennio, che ha trovato la sua sintesi e il suo sviluppo e conseguente attuazione nel Nuovo Piano sociale regionale. In particolare, va premesso che le politiche regionali per l'inclusione sociale delle persone con disabilità devono prevedere un modello organizzativo intersettoriale e una offerta di servizi diversificata, ancorata ai luoghi e ai tempi di vita, aperta a tutta la comunità locale a partire dai quattro pilastri fondamentali della salute, della formazione, del lavoro e della cittadinanza attiva. Entro questo quadro programmatico sono previsti interventi a valere su risorse nazionali (si richiamano quelle del Fondo nazionale per la non autosufficienza e quelle che finanziano gli interventi di cui alla L. n. 112/2016 "*Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare*"), regionali (si richiamano quelle del Fondo regionale per la non autosufficienza di cui agli artt. 321 e 323 della L.R. n. 11/2015) ed europee a valere sul POR FSE Umbria 2014-2020, ma che vengono definiti con separati atti.

È utile in ogni caso richiamare le azioni che con le risorse sopra dette vengono sostenute già a partire dal corrente anno e rendono possibili sperimentazioni innovative:

- conversione della domiciliarità in percorsi laboratoriali abilitativo-cognitivi;
- potenziamento dei progetti di autonomia e d'inserimento lavorativo, anche attraverso la sperimentazione di percorsi di continuità, terminato l'iter formativo (promozione di tirocini extracurricolari scuola-lavoro e curricolari);
- potenziamento degli interventi volti all'empowerment delle competenze delle persone, con particolare attenzione ai Servizi di Accompagnamento al Lavoro (SAL);
- costruzione di progetti individualizzati per prestazioni sociali, formative e di incentivazione all'autoimpresa occupazionale, alle *work-experience*, ecc;
- attuazione di progetti volti a promuovere la vita indipendente e a sperimentare modelli di finanziamento dedicati a promuovere percorsi di "vita indipendente".

AREA FAMIGLIE POVERE E VULNERABILITÀ

La macro-area delle famiglie a rischio sociale ricomprende interventi a favore delle famiglie collocabili appena al di sopra della linea della povertà (famiglie a reddito medio-basso), ma che per il sopraggiungere di eventi cumulativi di svantaggio possono scivolare verso una condizione aperta di disagio fino all'esclusione e alla povertà. Dette risorse, direttamente trasferite al territorio e destinate a contrastare e interrompere la traiettoria discendente verso forme conclamate di disagio/povertà, potranno essere destinate all'intervento previsto dall'art. 300 della L.R. n. 11/2015 (ex art. 7 della L.R. n. 13/2010 "Disciplina dei servizi e degli interventi a favore della famiglia") e gestite secondo le modalità previste dal regolamento regionale (R.R. n. 5/2011), attuativo del predetto intervento.

Sulla base di quanto sopra esposto, le risorse destinate a questa area per l'anno 2018 ammontano ad € 242.500,00.

Si richiamano, inoltre, ad integrazione di quanto previsto a favore di questa macro area, gli interventi finanziati con le risorse del Fondo nazionale per le politiche della famiglia anno 2016 e 2017 rispettivamente programmate con le deliberazioni di Giunta regionale n. 1061/2016 e n. 1080/2017, in quanto, nell'ambito della programmazione sociale di territorio, dette risorse possono essere impiegate anche a sostegno degli interventi che trovano il loro riferimento normativo regionale al Capo II "Servizi, interventi e azioni per le famiglie" del TU in materia di Sanità e Servizi sociali.

Le suddette risorse sono ripartite secondo i seguenti criteri:

- 50% criterio demografico di cui:
 - a) 40% popolazione residente secondo gli ultimi dati ISTAT;
 - b) 10% numero delle famiglie secondo gli ultimi dati ISTAT;
- 50% dati ISTAT relativi a "persone a rischio di povertà ed esclusione sociale" (rif. criteri e i livelli definiti nell'ambito della Strategia europea 2020 - dati al 2015).

AREA POVERTÀ

Le risorse del Fondo sociale regionale di cui al presente atto, per questa macro-area, ammontano ad € 388.000,00 e trovano capienza al cap. 02899 del bilancio, sono direttamente collegate alla programmazione e alla attuazione del Piano regionale per gli interventi e servizi sociali di contrasto alle povertà", nel prosieguo "Piano Povertà", approvato con D.G.R. n. 882/2018 e volto in primis a definire progressivamente i livelli essenziali dei servizi connessi all'erogazione del Reddito di Inclusione (REI) ed a definire quindi, target di carattere trasversale a tutte le aree di utenza - in particolare, con riferimento al servizio sociale professionale e ai punti per l'accesso al REI, da individuare presso il segretariato sociale. Pertanto per la programmazione ed il riparto della suddetta quota del Fondo sociale regionale si rinvia al Piano Povertà di cui alla medesima D.G.R. di approvazione.

Va precisato che la somma sopra riportata costituisce cofinanziamento al Piano regionale medesimo, alle quali si vanno ad aggiungere le risorse provenienti dalla legge regionale n. 3/2018 per un ammontare di € 150.000,00 iscritte al cap. 02596 del bilancio 2018/2020 annualità 2018.

Pertanto all'area delle povertà sono destinate risorse regionali per un ammontare di € 538.000,00 come di seguito specificato:

- a) € 475.000,00 (di cui € 325.000,00 a valere sul FSR ed € 150.000,00 a valere sulla legge regionale n. 3/2018) come cofinanziamento regionale del Piano Povertà di cui alla D.G.R. n. 882 del 2 agosto 2018 incrementato con il presente atto di programmazione di ulteriori € 13.000,00 a valere sul FSR per un totale quindi di € 488.000,00. Il riparto di detta somma sarà effettuato con successivo atto dirigenziale nel rispetto dei criteri adottati dal medesimo Piano Povertà;
- b) € 50.000,00, a valere sul FSR da destinare alle gravi marginalità in attuazione della D.G.R. n. 182 del 27 febbraio 2017.

4) SOSTEGNO ALLA RETE DEGLI UFFICI DELLA CITTADINANZA (ART. 284 L.R. N. 11/2015)

Il Nuovo Piano sociale regionale conferma e ribadisce la configurazione degli Uffici della cittadinanza quale servizio sociale pubblico universale e localizzato nel territorio, inteso come porta unica di accesso dell'utenza alla rete dei servizi finalizzata alla presa in carico delle persone, delle famiglie, nonché, a livello "macro", della intera comunità di riferimento. A ciò si allinea la elaborazione del primo Piano sociale nazionale, in corso di predisposizione, in attuazione del D.Lgs. n. 147 del 2017 e il citato 'Piano Povertà'.

Nel confermare e valorizzare le professionalità già previste nel modello originario, con il Nuovo Piano Sociale regionale si afferma che gli Uffici della cittadinanza vanno consolidati, anche se è prevista l'innovazione del modello organizzativo e metodologico dell'equipe multidisciplinare

Considerato quanto sopra, il presente atto conferma, anche per l'anno 2018, risorse del Fondo sociale regionale per il sostegno della rete degli Uffici della cittadinanza per un ammontare complessivo di € 1.115.500,00 e la ripartizione fra le Zone sociali viene effettuata in base allo standard definito con la citata D.G.R. n. 848/2008. Quest'ultimo atto prevede che gli UdC siano distribuiti capillarmente (1 ogni 20.000 abitanti, con uno scarto di +/- 20%: min. 16.000, max 24.000 ab.) e che sia prevista la presenza sul territorio regionale di 35 Uffici della cittadinanza. Ad oggi sono così ripartiti tra le Zone sociali:

Zona sociale	Standard ex DGR 848/2008
CITTA' CASTELLO DI	4
PERUGIA	5
ASSISI	2
MARSCIANO	2

PANICALE	3
NORCIA	1
GUBBIO	3
FOLIGNO	4
SPOLETO	2
TERNI	5
NARNI	2
ORVIETO	2

5) INDIRIZZI E VINCOLI PER LA PROGRAMMAZIONE ATTUATIVA (AI SENSI DELL'ART. 268 COMMA 2 LETT. E) DELLA LEGGE REGIONALE N. 11/2015)

Tenuto presente quanto previsto dal Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali di cui alla L.R. n. 11/2015, con riferimento alla nuova *governance* territoriale si richiama, in particolare, l'art. 268 *bis* che definisce le funzioni in capo alle Zone sociali, tramite il Comune capofila e si stabiliscono, per le risorse oggetto del presente riparto, alcuni vincoli per la programmazione sociale di territorio in ragione di una razionalizzazione del sistema regionale dei servizi sociali attraverso la piena realizzazione della gestione associata in grado di favorire economie di scala, l'adeguata utilizzazione delle risorse disponibili e la verifica continua dell'efficacia e dell'efficienza della spesa. Ciò anche in applicazione di quanto disposto nel Nuovo Piano sociale regionale.

Premesso che va riconfermata la struttura territoriale preposta alla programmazione e alla realizzazione degli interventi, denominata Ufficio di Piano, di cui all'art. 268 *bis* della L.R. n. 11/2015, con le funzioni che gli sono proprie e la relativa struttura organizzativa, in particolare si prevede la necessità di procedere:

- nel metodo della programmazione sociale di territorio;
- nell'esercizio in forma associata delle funzioni da parte dei Comuni;
- nella gestione unitaria delle risorse finanziarie destinate alla programmazione sociale territoriale;
- nella rendicontazione delle risorse trasferite, previo monitoraggio, dei risultati raggiunti (nel rispetto di quanto imposto dall'art. 268, co. 2 lett. b) e c) della L.R. n. 11/2015) da parte del Comune capofila di Zona sociale). A tal riguardo si stabilisce che il mancato adempimento di detto onere conoscitivo o il mancato utilizzo non motivato di parte delle risorse comporta la revoca del finanziamento trasferito, il quale è versato all'entrata del bilancio regionale per le successive riprogrammazioni e ripartizioni dei fondi oggetto del presente atto.
- nella costruzione di livelli essenziali e uniformi di assistenza sociale così come definiti con il piano sociale regionale, destinando, in via prioritaria, a tale fine, le risorse trasferite.

6) QUOTA RISERVATA AI SENSI DEGLI ARTT. 343 E 357 L.R. N. 11/2015

Con l'art. 343 del TU legge regionale n. 11/2015 ss.mm.ii. la Regione, al fine di favorire l'inserimento di persone svantaggiate nel mondo del lavoro, incentiva la stipula di convenzioni, da parte dei Comuni, anche in forma associata, con le cooperative che svolgono le attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali), per la fornitura di beni e di servizi, diversi da quelli socio-sanitari ed educativi, il cui importo stimato al netto dell'IVA sia inferiore agli importi stabiliti dalle direttive comunitarie in materia di appalti pubblici, ai sensi e secondo le modalità di cui all'articolo 5, comma 1, della legge n. 381/1991 e dell'articolo 403.

In attuazione dell'art. 357, comma 1, lett. a) e dell'art. 343 della L.R. n. 11/2015, si procede, come già fatto nell'ultimo biennio, a segnalare ai Comuni capofila delle Zone sociali/Unione dei Comuni del Trasimeno la possibilità, con riferimento ai Comuni ricompresi nella rispettiva area, di trasmettere apposita richiesta (si veda nota prot. n. 0217733-2018 - U del 9 ottobre 2018) corredata da dichiarazione attestante il dato relativo agli affidamenti, anche in forma associata, di forniture di beni e servizi a favore delle cooperative di tipo B, riferibili all'anno 2016, in misura percentuale non inferiore al 5% del valore complessivo degli importi degli affidamenti di forniture di beni e servizi, operati dagli stessi Comuni.

Pertanto, in base alle richieste che perverranno, verrà ripartita la quota per l'anno 2018 (riportata sopra al paragrafo 1) 'Risorse' e che è pari ad € 71.100,00), in base ad elementi di ponderazione socio-demografici. Inoltre per le verifiche ed i controlli ai sensi del comma 4 dell'art. 343 del T.U. legge regionale n. 11/2015 si prevede che potranno essere effettuate attraverso l'"Osservatorio regionale dei contratti pubblici" o altri strumenti previsti dalla normativa nazionale e regionale.

7) QUOTA A GESTIONE REGIONALE

Tale quota è destinata, in attuazione dell'art. 357, comma 1, lett. b) del Testo Unico in materia di Sanità e Servizi sociali alle attività di programmazione sociale della Regione ed in particolare alla sperimentazione di servizi innovativi, a progetti di valenza regionale, agli interventi regionali di area sociale, al cofinanziamento di progetti nazionali e europei al monitoraggio, a percorsi di ricerca a supporto della programmazione sociale,

Nello specifico si rinvia ad appositi atti amministrativi per il sostegno di progetti regionali, interregionali, nazionali e territoriali di valenza regionale e/o territoriali che la Regione sostiene e cofinanzia,

Premesso quanto sopra si propone alla Giunta regionale:

Omissis

(Vedasi dispositivo deliberazione)

Riparto del Fondo Sociale Regionale anno 2018 (art. 357 della L.R. 11/2011)

All. 1)

FONDO		RISORSE 2018	
quota del FSR da ripartire a favore delle Zone sociali art. 357, co.1, lett a l.r. 11/2015		3.370.000,00	
riparto del FONDO SOCIALE REGIONALE (art. 357 Legge regionale 09/04/2015, n. 11)			
MACRO AREE	AREE DI INTERVENTO	FSR 2018	
		risorse	inc%
	minori	407.400,00	12,09
	famiglie povere e vulnerabilità	242.500,00	7,20
	anziani	145.500,00	4,32
	povertà (SOMME DA RIPARTIRE CON ALTRO ATTO)	388.000,00	11,51
	disabilità - non autosufficienza € 1.000.000,00 del FSR (DA RIPARTIRE CON ALTRO ATTO ai sensi Capo V del TU l.r. 11/2015) altro 1.000.000 su altro capitolo	1.000.000,00	29,67
SOSTEGNO GESTIONE ASSOCIATA	rete degli Uffici della cittadinanza	1.115.500,00	33,10
Quota del FSR del 3% pari riservata alle finalità di cui all'art. 343, l.r 11/2015		71.100,00	2,11
TOT		3.370.000,00	100,00